

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Segue verbale dell'udienza del 21 maggio 2014

IL GIUDICE

dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa e, di seguito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.

TRIBUNALE DI CAGLIARI**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Maria Grazia Cabitza, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5175 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promossa da

Mario Pala, rappresentato e difeso per procura speciale dall'avv. Francesco Mattina del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Silvia Moi,

attore**contro**

Enrico e Salvatore Pala, elettivamente domiciliati in Quartucciu presso lo studio dell'avv. Emanuela Vargiu che li rappresenta e difende per procura speciale

convenuti**DISPOSITIVO**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1) rigetta la domanda di nullità, accertando la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, per mancanza di interesse ad agire in ordine alla predetta domanda;

2) dichiara la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'attore in ordine alla domanda proposta per l'accertamento della simulazione del contratto stipulato dalle parti in data 2 aprile 2009;

3) dispone con separata ordinanza per il proseguimento del processo in relazione alla sola domanda di simulazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Mario Pala ha convenuto in giudizio Enrico e Salvatore Pala, indicando, a fondamento della propria domanda, quanto segue.

Con rogito dell'8 gennaio 2007, Salvatore Pala, padre dell'attore, aveva trasferito a due dei tre figli (Enrico e Mario), nella misura della metà per ciascuno, la nuda proprietà di un immobile sito in Serdiana, nella via Musiu n. 2, distinto al catasto al Foglio 31, particella 437. A pochi mesi di distanza ne aveva tuttavia domandato la retrocessione, in quanto uno dei tre figli (Gilberto) era risultato estromesso dall'atto dispositivo.

Riacquistata la piena proprietà dell'immobile, il 2 aprile 2009, Salvatore Pala (all'epoca ottantaseienne) ne aveva trasferito al solo figlio Enrico la nuda proprietà, a fronte del mantenimento fino alla propria morte.

Con lettera del 2 marzo 2011, l'attore, ritenendosi leso nei propri (futuri) diritti di legittimario, aveva invitato il padre Salvatore a revocare il trasferimento in favore del fratello Enrico.

Tale invito era stato respinto con lettera del 15 marzo 2011.

Tanto premesso, l'attore ha concluso chiedendo, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto stipulato il 2 aprile 2009, ovvero, in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata la simulazione, dissimulando detto contratto una donazione.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto di tutte le avverse pretese, contestando che l'immobile per cui è causa fosse l'unico cespite presente nel patrimonio paterno, e in quanto tale lesivo dei diritti che, dopo la morte del genitore, i figli avrebbero potuto far valere quali legittimari, dato che i tre figli di Salvatore Pala avevano già ricevuto in donazione dal padre i beni facenti parte dell'azienda agricola-vitivinicola di famiglia, i terreni sui quali avevano eretto le proprie abitazioni e tutte le altre proprietà del genitore.

La causa è stata istruita con produzione di documenti.

All'attore non può essere riconosciuta alcuna legittimazione in ordine alla domanda, formulata in via principale, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del contratto atipico di mantenimento intercorso fra Salvatore ed Enrico Pala.

Invero, nel disporre che la nullità del contratto possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, l'art. 1421 cod. civ., pur includendo nel novero dei legittimati alla proposizione dell'azione di nullità anche i terzi estranei alla pattuizione negoziale, impone tuttavia che questi ultimi dimostrino in giudizio di essere titolari di un interesse concreto ed attuale che giustifichi l'esercizio della predetta azione.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, *“la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ. (...) non esime il soggetto che propone detta azione dal provare, in concreto, la sussistenza di un proprio interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica. Il requisito dell'attualità della lesione implica che non si può esperire l'indicata azione a tutela di un interesse futuro (salvo che vi siano modi di attuazione della legge con cui si possa assicurare attualmente il conseguimento futuro di un bene giuridico) e che l'interesse ad*

agire deve sorgere dalla necessità di ottenere dal processo la protezione sostanziale per cui s'intende promuovere l'azione" (Cass. del 9 marzo 1982, n. 1475; Cass. n. 338 dell'11 gennaio 2001; Cass. n. 5420 del 5 aprile 2002).

La Cassazione ha altresì chiarito come detta azione, non potendo essere proposta per il perseguimento del fine generale all'attuazione della legge, impedisce al giudice di rilevare di ufficio la nullità ove la suddetta pronuncia non sia rilevante per la decisione della lite, come accade nel caso di specie.

Per chiarire perché l'attore non possa essere ritenuto titolare di un interesse concreto ed attuale alla pronuncia di nullità sollecitata in via principale, giova ricordare che i figli non vantano alcun diritto attuale sul patrimonio dei propri genitori, i quali, conformemente ai principi generali che governano l'autonomia privata, finché in vita, sono liberi di disporre dei propri beni come ritengano più opportuno, con atti *inter vivos* e a causa di morte.

I legittimari che paventino una lesione dell'integrità della propria quota di legittima potranno esperire tutti i rimedi messi a loro disposizione dall'ordinamento dopo l'apertura della successione del disponente, non potendo vantare, antecedentemente alla morte del loro autore, alcun diritto attuale sui beni dello stesso. Essi, pertanto, non potranno essere considerati legittimati ad agire per far dichiarare nulli gli atti di disposizione del patrimonio sino a quando il disponente sia ancora in vita.

Il medesimo principio trovava sicura applicazione anche in relazione alla legittimazione ad agire in relazione all'azione di accertamento della simulazione di contratti potenzialmente lesivi dei diritti di quei soggetti che, in seguito all'apertura della successione, avrebbero acquistato la qualifica di legittimari.

In più occasioni, infatti, la Suprema Corte aveva negato la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, ancora in vita, ed un altro figlio,

precisando che, a norma del secondo comma dell'art. 1415 cod. civ., i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudichi, in maniera concreta ed attuale, i loro diritti. Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte di quest'ultimo e dell'accettazione dell'eredità relitta, neppure in quanto (futuro) legittimario – data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto –, doveva necessariamente escludersi ogni legittimazione in capo al figlio che avesse voluto far valere la simulazione di un atto dispositivo posto in essere dal genitore, esercitando la relativa azione prima della morte del disponente, non essendo ancora configurabile un pregiudizio giuridicamente rilevante in relazione a facoltà e diritti per il cui acquisto è presupposto indispensabile, come già detto, l'apertura della successione e l'accettazione della eredità relitta, eventi non ancora verificatisi (Cass. civ., 23 marzo 1987, n. 2968).

Peraltro, deve ora essere vagliata la compatibilità dei principi appena richiamati con il nuovo quadro normativo risultante in seguito alla modifica dell'art. 563 cod. civ., intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80.

La norma di cui al quarto comma del citato articolo consente al coniuge e ai parenti in linea retta del donante di ottenere la sospensione del termine ventennale che determina la stabilizzazione dell'acquisto in capo al donatario e ai terzi ai quali il bene sia stato eventualmente trasferito (art. 563, comma 1, cod. civ.), attraverso la notificazione e la trascrizione, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Atteso il puntuale disposto della norma, che fa esplicito riferimento alla sola donazione, secondo la prevalente interpretazione dottrinale la trascrizione dell'atto stragiudiziale di opposizione non sarebbe ammissibile ove l'alienazione del bene sia avvenuta in forza di contratti nominalmente diversi, quand'anche dissimulanti una donazione.

Ne consegue che in siffatte ipotesi, benché l'atto dispositivo consista, sostanzialmente, in una donazione, il coniuge e i parenti in linea retta del disponente, non potendo trascrivere alcun atto oppositivo, corrono il rischio di rimanere pregiudicati in conseguenza dell'impossibilità di beneficiare della sospensione del termine di cui al primo comma dell'art. 563 cod. civ..

Si pone, allora, il problema di stabilire se il mutato panorama normativo consenta, al fine di assicurare una efficace tutela dei legittimari anche in ipotesi di donazioni dissimulate o indirette, di ritenere esperibile l'azione di simulazione da parte del coniuge e dei parenti in linea retta del disponente anche prima dell'apertura della successione, in tal modo consentendo anche in queste ipotesi, una volta accertato giudizialmente l'atto di donazione dissimulato, di poter procedere alla notifica e alla trascrizione dell'atto di opposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 563 cod. civ..

Attesa l'impossibilità di trascrivere l'atto di opposizione di cui alla citata disposizione in relazione ad atti negoziali formalmente diversi dalla donazione, anche qualora detti atti dissimolino una donazione o si sostanzino in una donazione indiretta, è, infatti, evidente che, ove sia stato stipulato un contratto oneroso dissimulante una donazione, l'unica possibilità di beneficiare dello strumento di tutela previsto dall'ultimo comma dell'art. 563 cod. civ. presuppone necessariamente il previo accertamento giudiziale della simulazione e della donazione dissimulata dal formale negozio traslativo a titolo oneroso stipulato dal disponente.

Benché coniuge e parenti in linea retta del disponente non vantino alcun diritto attuale sui beni di quest'ultimo, ove lo stesso sia ancora in vita, nondimeno è innegabile che il quarto comma dell'art. 563 cod. civ. attribuisca agli stessi una specifica facoltà strumentale ad assicurare piena e concreta tutela, in via anticipata e cautelare, ai diritti di cui i legittimari diventeranno titolari al momento dell'apertura della successione.

La trascrizione dell'atto stragiudiziale di opposizione prevista dalla norma in questione, infatti, attraverso la sospensione del termine teso alla stabilizzazione dell'acquisto in capo al donatario,

rende possibile il recupero effettivo del bene in sede successoria, consentendo ai destinatari della norma di tutelare in modo effettivo le proprie ragioni di (futuri) legittimari.

Tanto premesso, ritiene questo giudice che, proprio il riconoscimento del diritto di procedere alla trascrizione dell'atto di opposizione solo in relazione ai negozi giuridici formalmente qualificabili quali donazioni, consente di includere i futuri legittimari nella categoria dei soggetti che, seppur terzi rispetto all'atto simulato, sono legittimati a far valere la simulazione in confronto delle parti qualora deducano, a fondamento della domanda, che l'atto simulato, dissimulando un atto di donazione, pregiudica in maniera attuale le loro ragioni (art. 1415, comma secondo, cod. civ.) poiché impedisce loro di avvalersi del peculiare strumento di tutela introdotto dal legislatore con la novella del 2005.

La dissimulazione di una donazione dietro lo schermo di un contratto apparentemente oneroso pregiudica, infatti, in maniera attuale i diritti dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 563 cod. civ. anche in epoca anteriore alla morte del donante non perché essi -destinati ad acquistare la qualità di legittimari solo in seguito all'apertura della successione- siano immediatamente pregiudicati dall'atto di disposizione posto in essere dal donante- quanto piuttosto per il fatto che, ove non fosse dichiarata la simulazione, non potrebbero esercitare, come già detto, il diritto, specificamente riconosciuto a prescindere dalla morte del donante (ed anzi riconosciuto proprio per assicurare una tutela "cautelare" per il periodo intercorrente tra l'atto di disposizione e l'apertura della successione), ad ottenere la trascrizione dell'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, al fine di beneficiare della sospensione del termine di venti anni previsto dalla legge per la stabilizzazione dell'acquisto in capo al donatario e ai terzi ai quali il bene sia stato nel frattempo alienato.

In altre parole, sostenere che i (futuri) legittimari, prima della morte del disponente, siano privi di legittimazione ad agire per l'accertamento giudiziale della simulazione dell'atto di disposizione

che dissimuli una donazione, nonostante il mutato quadro normativo appena richiamato, si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche, diversificate unicamente in ragione della qualificazione formale del negozio giuridico concretamente utilizzato per il perseguimento del medesimo assetto di interessi.

Aderendo alla tesi contraria, e, dunque, escludendo che il coniuge e i parenti in linea retta del disponente possano esercitare l'azione di simulazione prima dell'apertura della successione anche quando detta azione sia volta ad accertare una donazione dissimulata, esporrebbe tali soggetti, pur in assenza di valide ragioni in contrario, a subire un sicuro pregiudizio tutte le volte in cui, pur esperita vittoriosamente l'azione di simulazione dopo l'apertura della successione, per non aver potuto beneficiare dello strumento apprestato della disposizione in commento, sia ormai decorso il termine di vent'anni necessario alla stabilizzazione dell'acquisto in capo al donatario e ai terzi a cui il bene nel frattempo sia stato alienato.

Non senza considerare, inoltre, che ove una tale soluzione restrittiva fosse accolta, il sistema si presterebbe alla realizzazione di facili abusi, in quanto sarebbe sufficiente porre in essere un contratto simulato formalmente oneroso, ma in realtà dissimulante una donazione, per eludere la legge.

La soluzione interpretativa che riconosce in capo ai soggetti indicati dal quarto comma dell'art. 563 cod. civ., la legittimazione a esercitare l'azione di simulazione anche prima dell'apertura della successione nel caso in cui si deduca la dissimulazione di un atto di donazione, appare, quindi, più idonea ad assicurare in tutti i casi l'attuazione della *ratio* sottesa alla modifica dell'art. 563 cod. civ. non solo in funzione di effettiva tutela per i soggetti specificamente indicati dalla disposizione in esame, ma anche in relazione a profili di portata più generale, perseguendo la norma, in definitiva, anche la finalità di garantire la sicurezza dei traffici giuridici.

In conclusione, poiché solo l'accertamento giudiziale della simulazione del negozio giuridico formalmente oneroso, ma sostanzialmente dissimulante una donazione, compiuto in epoca anteriore all'apertura della successione consente ai soggetti indicati dal quarto comma dell'art. 563 cod. civ. di avvalersi dello strumento apprestato dalla norma introdotta con la novella del 2005 (espressamente riconosciuto unicamente in relazione ai negozi qualificabili quali donazioni), rimanendo altrimenti esposti al pericolo di vedere irreparabilmente pregiudicate le proprie (future) ragioni di legittimari, ritiene questo giudice che debba essere riconosciuta agli stessi la legittimazione ad esperire l'azione di simulazione anche prima della morte del disponente, quando a fondamento della stessa essi deducano che l'atto simulato dissimula, in realtà, una donazione (potenzialmente) lesiva delle loro (future) ragioni quali chiamati all'eredità a titolo di legittimari, come è accaduto nel caso in esame.

Tanto premesso, deve essere rigettata la domanda formulata in via principale dall'attore e volta alla dichiarazione di nullità del contratto atipico di mantenimento intercorso fra Salvatore ed Enrico Pala, dovendo ritenersi l'assoluta carenza dell'interesse ad agire.

Deve invece essere riconosciuta in capo all'attore la legittimazione e la sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire in ordine alla domanda di simulazione formulata in via subordinata.

Dovendo la causa proseguire per l'accertamento, nel merito, della dedotta simulazione, deve essere pronunciata separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.

La sentenza, ai sensi dell'art. 281-*sexiesc*.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*